

DISEGNO DI LEGGE

Integrazione della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in materia di energia: partecipazione dei comuni trentini e dell'azionariato diffuso al capitale delle società partecipate dalla Provincia di Trento nel settore energetico

Art. 1

Inserimento dell'articolo 1 quater nella legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)

1. Dopo l'articolo 1 ter della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

"Art. 1 quater

Disposizioni per la gestione delle società partecipate dalla Provincia nel settore energetico

1. La Provincia favorisce la partecipazione dell'azionariato diffuso e di tutti i comuni trentini, con particolare riguardo per quelli più danneggiati dalla presenza di derivazioni idroelettriche, al capitale sociale delle società partecipate dalla Provincia che operano nel settore dell'energia. Per azionariato diffuso si intendono i soggetti che detengono singole quote di capitale sociale di importo nominale non superiore a 50.000 euro o allo 0,1 per cento del valore interamente versato del capitale sociale.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale, sentita la competente commissione del Consiglio provinciale, approva misure per l'aumento della partecipazione dei comuni e dell'azionariato popolare nel capitale sociale delle società partecipate dalla Provincia che operano nel settore dell'energia, eventualmente anche attraverso la costituzione di una nuova società finanziaria a prevalente partecipazione pubblica. In particolare individua le procedure per il collocamento tra i piccoli risparmiatori delle quote derivanti da operazioni di aumento di capitale sociale, promuovendo un'intesa con i comuni di Trento e di Rovereto e con il Consiglio delle autonomie locali affinché questi due comuni possano esprimere la rinuncia ad esercitare il diritto di opzione sull'acquisto delle quote sociali di nuova emissione a favore degli altri comuni trentini e dell'azionariato diffuso.

3. Per consentire a tutti i comuni trentini di procedere all'acquisto delle quote di nuova emissione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e sentita la competente commissione del Consiglio provinciale, stabilisce criteri per la distribuzione delle quote tra le diverse amministrazioni, tenendo conto almeno dei seguenti parametri:

- a) popolazione residente nel comune il 31 dicembre 2010;
- b) superficie del comune;
- c) presenza nel comune e grado d'incidenza di opere di derivazione idroelettrica;
- d) danni subiti dal territorio del comune a causa delle attività connesse alle derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

4. Per tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è sospesa la concessione di nuove derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. In questo periodo la Provincia, tenendo conto dei deflussi minimi vitali e del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, verifica la sostenibilità di nuove concessioni, anche promuovendo una revisione del piano in parola."

Art. 2

Modificazione dell'articolo 25 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011)

1. Il comma 6 dell'articolo 25 della legge provinciale n. 27 del 2010 è abrogato.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Per attuare questa legge è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro nell'esercizio finanziario 2012, di 10 milioni di euro nell'esercizio finanziario 2013 e di 10 milioni di euro nell'esercizio finanziario 2014. Alla copertura di quest'onere si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi - spese in conto capitale, unità previsionale di base 95.5.210 del bilancio provinciale.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).